



Provincia di Brindisi



CITTA' DI BRINDISI



Regione Puglia



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N. 387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BRINDISI IN LOCALITA' CERANO DELLA POTENZA DI 128 MW.

COMMITTENTE:



CERANO ENERGREEN S.r.l.

Dott. Alessandro Migliorini
amministratore unico

Via F. Rubini, 12 - 72100 Brindisi
P. IVA 02592100743

PROGETTAZIONE:



t&t
ENGINEERING S.R.L.
MASSIMO TESSITORE
ingegnere

Studio di Progettazione
GIUSEPPE CHIRIATTI
architetto

spazio riservato all'ente

titolo CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA			denominazione elaborato OPARDH8_CDU	
			scala	
data redazione documento 04 Maggio 2020	redatto Arch. M.C. NITTI	approvato	filename CDU	
rev.1			protocollo regione AU OPARDH8	Allegato 6
rev.2				

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza prot. Gen. n° 71372 del 17/07/2019, presentata da Avv. Ciciriello Pompea

VISTO il Programma di Fabbricazione (Adottato con le D.C.C. n°29 del 06-07-1964 e D.G.M. n°31/B del 15-01-1965, Approvato dalla G.P.A. rispettivamente il 10-07-1964 al n°29931/4 e il 22-01-1965 al n°7368/4 e dal Ministero dei LL.PP. di concerto con quello della Sanità con Decreto Interministeriale 12-02-1965 n°610, modificato ed integrato con D.G.M. n°1902/septies e n°1902/octies adottate il 27-09-1973 e ratificate con D.C.C. n°100 e n°101 adottate il 22-10-1974);

VISTA la variante generale al P.F. e R.E., adottata con delibera C.C. nn. 2 e 3 dell'8-1-1980, n.4 del 9-1-1980 e n.5 del 10-1-1980;

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune adottato dal C.C. con delibera n°6 del 10-01-1980 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°7008 del 22/07/1985, n°5558 del 07/07/1988 e n°10929 del 28/12/1988 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n°1986 del 23/02/1989);

VISTO l'Adeguamento Cartografico del P.R.G. di cui all'atto deliberativo del Commissario ad Acta n°4 del 30-09-1998 in attuazione della D. G.R. n°6793 del 17-11-1992;

VISTO l'Adeguamento del P.R.G. alla Legge n°56/80, atto ricognitivo D.C.C. n°94 del 24-07-2001;

VISTO l'Adeguamento al Piano Urbanistico Tematico Territoriale-Paesaggio e Beni Ambientali adottato dal Consiglio con deliberazioni n° 43 dell'8/4/2002, n°139 del 29-10-2002 e n° 49 del 31-05-2006;

VISTO il Parere paesaggistico della Regione Puglia in merito all'Adeguamento del P.R.G. al Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio giusta D.G.R. n°1202 del 26-07-2007;

VISTA la D.G.R. n° 10 del 19-01-2012 di approvazione dell'adeguamento del vigente P.R.G. al P.U.T.T./p e successiva D.C.C. n°94 del 19-12-2014 di recepimento della nuova carta idrogeomorfologica per il territorio di Brindisi;

VISTO l'art.30 del D.P.R. n° 380 del 06-06-2001 e ss. mm. II.;

VISTA la D.C.C. n.56 del 3/12/2012 di Adozione della Variante al PRG di recepimento del Piano di Rischio dell'Aeroporto del Salento e successivo riscontro alle Osservazioni D.C.C. n° 68 del 29-10-2014;

CONFORMEMENTE a quanto previsto dagli art. n.13 e 19 del vigente P.T.C.P. del Comune di Brindisi, la sottoscrizione del presente atto attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, il rispetto dei livelli essenziali di trasparenza e l'adozione delle misure abbinate al processo correlate al grado di esposizione al rischio.

CERTIFICA

ai fini dei citati commi che il terreno distinto in catasto al foglio di mappa: 141-171-----

particelle: fg.141 p.lle 159-154-93-155-94-57-58-63-64-77-65-74-76-66-71-118-72-75-119-73-95-107-110-32-31-30-145-33-185-34-35-36-50-51-18-111-48-17-91-49-112-114-92-202-162-163-164-165-169-172-26-157-----

fg.171 p.lle 464-97-669-670-671-672-646-642-634-635-638-639-706-707-708-630-626-622-619-616-613-776-499-73-72-487-71-485-486-70-69-66-65-82-134-81-135-492-493-494-495-80-136-491-496-489-497-490-498-78-488-96-551-150-509-102-504-192-103-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-309-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-686-665-321-48-322-593-6-528-529-193-421-3-83-698-691-318-310-----

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

Foglio 141

p.lle 159-63-64-65-73-95-107-110-32-35-50-51-18-111-17-91-202-162-26 per il PRG: zona "E" agricola; Il terreno rientra in parte nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 154-93-155-94-57-58-31-30-145-33-185-34-36-157 per il PRG: zona "E" agricola;-----

p.lle 77-74-76-66-71-118-72-75-119-48-49-112-114-92-163-164-165-169-172 per il PRG: zona "E" agricola; Il terreno rientra nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

Foglio 171

p.lle 464-97-670-672-642-634-638-706-707-708-613-69-66-65-82-81-492-493-494-80-491-496-489-96-150-509-102-192-283-284-285-286-287-288-289-290-291-309-321-193 per il PRG: zona "E" agricola; Il terreno rientra in parte nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 669-671-635-639-630-626-622-619-616-776-499-73-72-487-71-485-486-70-551-103-292-665-322 per il PRG: zona "E" agricola;-----

p.lle 646-134-135-495-136-497-490-498-78-488-504-279-280-281-282-686-318-310 per il PRG: zona "E" agricola; Il terreno rientra nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459- per il PRG: in parte zona "E" agricola e in parte zona "D3" Produttiva Industriale (ASI) Il terreno rientra nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 48-3-83 per il PRG: in parte zona "E" agricola e in parte zona "D3" Produttiva Industriale (ASI) Il terreno rientra in parte nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 6-528-529-698 per il PRG: zona "D3" Produttiva Industriale (ASI) Il terreno rientra nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino n°39/2005;-----

p.lle 421 per il PRG: in parte zona "E" agricola e in parte zona "D3" Produttiva Industriale (ASI);-----

p.lle 593-691 per il PRG: zona "D3" Produttiva Industriale (ASI) Il terreno in parte rientra nella perimetrazione di cui al Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico", sottoposto alle relative misure di salvaguardia di cui alla deliberazione dell'Autorità di Bacino n°39/2005;

Le p.lle 73-95-107-110-145-33-185 del fg.141 ricadono in parte nel vincolo militare "Poligono di tiro Punta della Contessa" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del predetto strumento urbanistico allegate in stralcio:

Sono fatte salve le Norme di Attuazione del P.P.T.R. approvato con D.G.R. n° 176 del 16-2-2015, pubblicato sul BURP n° 40 del 2-3-2015.

Il terreno ricade in area sottoposta ad interventi di caratterizzazione e/o messa in sicurezza ai sensi Decreto Ministeriale n°471 del 25 ottobre 1999 (pubblicato sul S. O. alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n°293)

redatto da:
L'Istruttore Tecnico geom. Alberto FIANI

Il Funzionario Responsabile
arch. Marcella MARANGIO



IL DIRIGENTE
arch. Marina CARROZZO

Marina Carrozzo





CITTA' DI BRINDISI

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
-documentazione allegata alle certificazioni della destinazione urbanistica-

Piano Regolatore Generale

Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 48 - Norme particolari per la zona E.

- 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo.
- 2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:
 - a) abitazioni dei coltivatori diretti, mezzadri o fittavoli addetti alla conduzione del fondo, dei proprietari conduttori del fondo il cui reddito derivi in prevalenza dall'attività in campo agricolo (art.12 legge 9.5.1975 n.153), del personale di custodia o addetto permanentemente alla lavorazione dei fondi o al funzionamento delle relative attrezzature;
 - b) magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici) edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre e ogni altra costruzione connessa all'esercizio dell'attività agricola delle aziende.
- 3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con le industrie estrattive.
- 4) Lungo la costa, in una fascia compresa fra i 400 m e gli 800 m dal confine del demanio marittimo sono ammesse localizzazioni di campeggi nonché di strutture ricettive di turismo sociale, previa predisposizione di apposita variante al P.R.G. contenente l'inquadramento generale della ricettività turistica all'aperto nel rispetto delle ll. r.r. n.35/79 e n.56/80.
- 5) Il P.P.A. fisserà particolari caratteristiche ubicazionali e dimensionali per dette attrezzature contestualmente agli indirizzi fissati dal programma pluriennale di attuazione.
- 6) Negli interventi di restauro o ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni, si dovrà prestare particolare attenzione al problema del decoro architettonico, dell'impiego dei materiali, della tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
- 7) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio di un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva degli interventi nei termini di cui all'art.2 della L.R. n.66 del 31/10/1979. Tale piano, o la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, potrà contenere le previsioni di:
 - annessi rustici e impianti produttivi agricoli;
 - impianti agro-industriali;
 - residenze di addetti alla attività agricola.I termini e le caratteristiche ammissibili delle suindicate tipologie di costruzione sono indicati così di seguito:
 - a) Annessi rustici e impianti produttivi agricoli.
L'edificazione di annessi rustici e impianti produttivi agricoli per:
 - il ricovero di bestiame;
 - il deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
 - fienili, silos e similari;
 - attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle attività agricole connesse;è consentita nei seguenti limiti:
 - Area totale minima del lotto: 20.000 mq
 - Indice fondiario di edificabilità 0,03 mc/mq.
 - Altezza massima degli edifici: 7,00 m
 - Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori

- altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
 - Distanza minima dal filo stradale:
 - 40 m da superstrade e autostrade;
 - 30 m da strade statali;
 - 20 m da strade provinciali;
 - 10 m da altre strade.

b) Impianti agro-industriali.

L'edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 30.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità da calcolarsi sul complesso dei fondi costituenti l'unità aziendale singola o associata anche mediante conferimento dei singoli diritti di edificazione ad un unico lotto: 0,05 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 8,50 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale: - 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da altre strade;

c) Residenze agricole.

Esclusivamente in connessione con le costruzioni di cui ai precedenti artt. a) e b), sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione dei lavoratori addetti, purchè nella condizione di cui all'art.9 della L.R. n.66 del 31.10.79 e con le caratteristiche di cui all'art.9 della medesima legge. Siffatte costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono rispettare i seguenti indici:

- Area minima totale del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
- 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da strade provinciali;
- 10 m da altre strade.



Istruttore Tecnico Alberto FIANI

Fiani Alberto



CITTA' DI BRINDISI

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

-documentazione allegata alle certificazioni della destinazione urbanistica-

Piano Regolatore Generale

Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione

Art.47 - Norme particolari relative alle zone D per attività produttive.

1) Le zone omogenee "D" sono destinate al completamento, alla riqualificazione e alla espansione degli insediamenti produttivi.

2) I tipi di insediamenti produttivi sono i seguenti:

- a) insediamenti industriali ed artigianali in genere;
- b) insediamenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) insediamenti per attività ausiliarie a servizio dei mezzi di trasporto;
- d) depositi di materie prime;
- e) depositi di rottami.

3) Si comprendono tra le attività produttive quelle attività lavorative che producono beni di consumo finali o beni intermedi per le attività produttive o secondarie.

Tutte le attività diverse, ad esclusione delle attività commerciali ed affini (soggette ad apposita normativa), sono da ritenersi attività terziarie ed amministrative.

4) Le aree esclusivamente e prevalentemente utilizzate o utilizzabili per attività produttive vengono così suddivise:

- a) aree industriali comprese nella zona del Consorzio e dell'ASI;
- b) area industriale speciale nei pressi della zona aeroportuale;
- c) aree artigianali (comprese nella zona B1).

5) Gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'ASI e nel perimetro I.A.M. sono regolati dalla vigente normativa del Piano Regolatore Consortile;

Per quanto attiene le aree I.A.M. valgono le norme di cui alla variante approvata con D.R. n.1475 del 13/9/73.

6) Nelle zone previste dal P.R.G. per insediamenti produttivi, debbono essere previsti, opportunamente accorpati, locali destinati a servizi socio-sanitari (sedi sindacali e politiche, uffici amministrativi, poliambulatori ecc.).

7) Per ciascuna azienda di nuovo insediamento è ammessa la costruzione di un solo alloggio, per il personale di custodia o per il proprietario, della superficie massima di mq.140. È facoltà del Sindaco per comprovate esigenze produttive o organizzative, consentire la costruzione ai non più di due alloggi all'interno di complessi produttivi nei quali possano insorgere cause di nocività.

Per la previsione di residenze in zone artigianali vale quanto prescritto dall'art. 1 -lettera b- punto 2 della L.r. n.56/80.

I piani esecutivi possono ulteriormente limitare la costruzione di alloggi all'interno dei complessi produttivi e prevedere servizi di custodia centralizzati, inseriti nell'edificio dei servizi sociali.

Le aziende possono insediare nella zona i servizi tecnici ed amministrativi prettamente pertinenti agli impianti tecnici.

8) Gli interventi edilizi nelle aree artigianali sono subordinati al piano particolareggiato esecutivo secondo gli indici indicati in tabella nell'art.8.

Per le attività artigianali produttive minori presenti nel tessuto urbano, dovrà essere assicurata la possibilità di permanenza in loco, previa verifica della mancanza di nocività, della compatibilità ambientale e con le esigenze perseguite dal piano e dai suoi strumenti attuativi; in caso di demolizione e ricostruzione, è ammessa, a richiesta degli interessati, la rilocalizzazione nelle stesse aree o su aree contigue, fatta salva la loro facoltà di insediarsi nelle aree di espansione industriale.

